



Consiglio Generale
degli Italiani all'Estero



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Consiglio Generale degli Italiani all'Estero – (di seguito denominato CGIE), con sede presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina n. 1, 00135 Roma, C.F. 96387090580, rappresentato da Maria Chiara Prodi, nata a Parma il 07/08/1978, nella sua qualità di Segretaria Generale

E

Fondazione MEI - Museo nazionale dell'emigrazione italiana (di seguito denominata Fondazione), con sede legale in Genova GE, Piazza della Commenda 1, CAP 16126, C.F. 95229230107 rappresentato da Paolo Masini nato a Roma il 19/02/1964, nella sua qualità di Presidente della Fondazione

PREMESSO CHE

Preso atto che il Museo Nazionale dell'Emigrazione italiana:

- È stato inaugurato a Genova nell'anno 2022 negli spazi della Commenda di Prè, edificio del XII secolo nel centro storico, che raccoglie, ampliandola, l'eredità culturale e scientifica del provvisorio e da tempo inattivo Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana di Roma, al Vittoriano;
- E' nato su impulso dei soci fondatori rappresentati dal Ministero della Cultura, Regione Liguria e Comune di Genova che ne hanno seguito la progettazione e la realizzazione. Che all'interno del cda è presente insieme a Mic , Regione Liguria e Comune un rappresentante del Maeci Che il Mei è ideato su di una impostazione ampiamente interattiva e multimediale. Una modalità che segue l'impostazione e la narrazione della sezione sull'emigrazione già esistente al Galata Museo del Mare, realtà che insieme al MEI e alla Lanterna di Genova compongono un Polo Museale Marittimo-Migratorio dando vita ad un *unicum* internazionale.
- Che su espressa indicazione delle istituzioni coinvolte nell'accordo di valorizzazione siglato tra le parti rappresenta la Ellis Island italiana, e che nella sua realizzazione ha fatto tesoro di altre importanti strutture museali europee come il German Emigration Center di Bremerhaven, in Germania, o l'EPIC - Irish Emigration Museum a Dublino, in Irlanda;
- Rappresenta un luogo per i cittadini italiani che potranno trovare riferimenti sulle proprie origini, e per i turisti, che potranno osservare e approfondire quello che è stato l'*imprinting* lasciato dagli italiani nel mondo ma che parla alle nuove giovani generazioni, con un coinvolgimento completo e attivo delle scuole di ogni ordine e grado, in modo che possano conoscere e approfondire la storia emigratoria italiana,



Consiglio Generale degli Italiani all'Estero



- In questi anni ha prodotto una serie di progetti e convegni internazionali con il coinvolgimento diretto della rete dei Musei dell'Emigrazione nazionali e internazionali ad esso collegati
- Che il CGIE è stato istituito nel 1989 come organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità all'estero;
- Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accogliimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo, e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana;
- Il CGIE promuove la raccolta e la valorizzazione delle testimonianze materiali e immateriali dell'emigrazione italiana nei diversi Paesi e nei diversi presidi storici;
- Che il presente accordo è la naturale implementazione di quello stilato in data 18 febbraio 2020, tenendo conto dell'evoluzione giuridica e strutturale del Mei avvenuta dopo la firma del predetto accordo

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Individuazione delle Parti e valore delle premesse)

1. Le Parti convengono di collaborare per la tutela, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio storico, documentario e iconografico dell'emigrazione italiana.
2. Attraverso la presente Convenzione le Parti accettano, pertanto, una logica di collaborazione reciproca tesa a mettere a fattore comune le proprie specifiche conoscenze, dai campi della ricerca storico-scientifica a quelli della museografia, nonché allo scambio di competenze volte a valorizzare i patrimoni materiali, documentali e fotografici e a divulgare gli stessi attraverso il perseguimento di obiettivi che si concreteranno nella realizzazione delle seguenti attività:
 - a. promuovere, coordinare e svolgere le attività espositive, culturali, didattiche, formative e di ricerca afferenti al tema della conoscenza della storia dell'emigrazione italiana e dei suoi diversi aspetti;



Consiglio Generale degli Italiani all'Estero



- b. promuovere anche in relazione alle recenti indicazioni del MIM, dei progetti di Formazione Scuola Lavoro (già pcto) rivolto alle scuole sia in presenza che da remoto sulla storia e l'attualità dell'emigrazione italiana;
- c. valorizzare le rappresentanze degli italiani all'estero nella loro dimensione storica e nella specificità sul piano internazionale;
- d. cooperare per una maggiore sinergia tra attori istituzionali nella valorizzazione dell'emigrazione Italiana storica e presente;
- e. promuovere iniziative tra le due realtà anche dal punto di vista di una comunicazione più organica tra le stesse promuovendole sui canali web, attraverso *newsletter* o altro tipo di attività che di volta in volta possono essere condivise tra le parti;
- f. Redigere biennialmente un piano delle attività da sviluppare in maniera congiunta.

Art.2

(Obblighi delle Parti)

1. Al fine di conseguire la comune valorizzazione dei propri patrimoni le Parti si impegnano a mettere a reciproca disposizione:
 - a. i materiali, l'iconografia e i documenti di propria pertinenza per la realizzazione di esposizioni e allestimenti temporanei o di lungo periodo, in una logica di partnership e nel rigoroso rispetto delle regole legate al prestito di materiale sotto vincolo archivistico e storico-artistico, fermo restando il riconoscimento della provenienza delle opere stesse, anche per la realizzazione di copie e riproduzioni, incluse quelle di formato elettronico, secondo le modalità previste dall'ordinamento dei beni culturali;
2. Qualora se ne presenti l'opportunità le Parti potranno:
 - a. realizzare mostre ed esposizioni congiuntamente, mettendo a fattore comune le collezioni, le risorse umane e finanziarie, per progetti condivisi, sia nelle proprie sedi che in sedi terze, in Italia e all'estero;
 - b. ricercare reciprocamente le risorse finanziarie, umane e scientifiche da destinare alle stesse attività, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti istituzionali, associativi e privati;
 - c. stabilire di volta in volta, rispettando l'applicazione delle rispettive leggi istitutive, qualora necessario, la ripartizione dei costi, di installazione e di gestione delle iniziative comuni che potranno essere sviluppate sia negli spazi del Galata Museo del Mare, sia negli altri musei dell'Istituzione Mu.MA, quale Polo Museale Marittimo-Migratorio e Lanterna di Genova sia nelle altre sedi, italiane ed estere, dove possa apparire di comune utilità la partecipazione congiunta per la realizzazione di iniziative, mostre, convegni, conferenze e altro; significando che le relative modalità di esecuzione saranno oggetto di successivi accordi fra le Parti.
3. Le Parti convengono che le attività saranno oggetto di una verifica annuale della collaborazione tra i soggetti firmatari per aggiornare programmi e proposte;



Art. 3

(Divulgazione delle attività)

Le Parti si accorderanno sui modi per dare visibilità all'iniziativa di collaborazione prevista dal presente Atto, rendendosi comunque disponibili a promuovere, in attuazione del principio di reciproca collaborazione, conferenze, convegni e seminari afferenti al progetto di cui trattasi.

Art. 4

(Oneri)

La presente Convenzione non comporta flussi finanziari tra le Parti. La ripartizione di eventuali costi afferenti iniziative comuni sarà regolamentata secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 2, paragrafo c.

Art. 5

(Durata)

1. Il presente Protocollo avrà effetto a decorrere dalla data di sottoscrizione delle Parti e avrà durata di anni 5 (cinque), rinnovabile automaticamente.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente Convenzione con preavviso di almeno 3 (tre) mesi di notifica all'altra Parte con lettera raccomandata A.R. e/o P.E.C..
3. Anche prima della scadenza le parti potranno consensualmente risolvere la Convenzione.

Art. 6

(Controversie)

1. Le Parti si impegnano a ricercare in via prioritaria la bonaria risoluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione.
2. Ove il rimedio di cui al comma 1 abbia dato esito negativo, le Parti si impegnano a risolvere le controversie in questione mediante ricorso ad un collegio arbitrale composto dal Presidente del Comitato d'indirizzo del MEI, o un suo rappresentante, dal Segretario Generale del C.G.I.E., o un suo rappresentante, e da un terzo membro individuato di comune accordo, salvi i limiti previsti dalla legge per il ricorso all'arbitrato.

Roma, 26 marzo 2026

Per il Consiglio generale degli Italiani all'Estero
La Segretaria Generale
Maria Chiara Prodi

Per il
Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana
Il Presidente della Fondazione Museo Nazionale
della Emigrazione Italiana
Paolo Masini